

## **TI\_GERICHTE 72.2003.102 vom 6. Juli 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-07-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2003.102\\_d20060706](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2003.102_d20060706)

FR: TI\_GERICHTE 72.2003.102 du 6 juillet 2006

IT: TI\_GERICHTE 72.2003.102 del 6 luglio 2006

### **Regeste**

Coltivazione e commercio di canapa. Ammessa l'aggravante del mestiere.

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

sapeva che tutta la canapa da loro prodotta veniva venduta a dei canapai. Questa consapevolezza – aggiunta a quella del prezzo di vendita – non può che avere quale corollario la consapevolezza che la canapa era stupefacente. E a favore della consapevolezza va anche il fatto che AC 2, come testè riferito, non solo ha curato l'installazione dell'impiantistica, ma si é pure preoccupato - regolarmente - di accudire la coltivazione e, poi, di pulire le piante in vista della vendita. Va, poi, aggiunto – a titolo abbondanziale – che è difficile credere che AC 2 nulla sapesse del carattere stupefacente della canapa coltivata anche soltanto ponendo mente al fatto che sia il suo socio che l'operaio alle loro dipendenze erano ben coscienti delle caratteristiche di quanto andavano coltivando. In aula, rispondendo alla domanda della presidente, AC 1 ha detto di non ricordare se avesse parlato o meno del carattere stupefacente della canapa con il socio. Secondo questa presidente, semplicemente AC 1 non ha voluto “tradire” l'amico. Non è, infatti, concepibile che due amici – quali i due sono (AC 2 ha, peraltro, anche investito dei soldi nell'attività di compravendita di autovetture del AC 1) – avviino un'attività che comporta un investimento relativamente considerevole senza parlare apertamente di tutti gli aspetti della questione. Aspetti in cui rientrano – evidentemente – le caratteristiche del prodotto su cui si vuole puntare poiché sono queste che ne determinano la domanda e da queste, quindi, deriva la redditività o meno dell'impresa. E la redditività della canapa stupefacente è ben diversa da quella della canapa industriale: soltanto la prima rende al punto da giustificare un investimento quale quello fatto dai due imputati. E va sottolineato che AC 2, al dibattimento, ha detto di avere effettuato, prima di iniziare l'attività, tutte le verifiche economiche preventive necessarie poiché da quell'attività lui sperava di ricavare le soddisfazioni finanziarie che non aveva dall'attività dipendente in banca. Pertanto, è stato ritenuto accertato che anche AC 2 era ben cosciente del carattere stupefacente della canapa che coltivava.

#### **E. 4**

Anche se solo di transenna, al dibattimento il patrocinatore di AC 1 ha rilevato che non è mai stato effettuato un'analisi del THC contenuto nella canapa coltivata dai due imputati. La cosa è irrilevante. Da un lato, è ormai cosa notoria che la coltivazione di talee con il metodo indoor è pensata ed effettuata soltanto allo scopo di ottenere un tasso di THC particolarmente elevato. E' fatto ormai notorio – poiché risulta da una serie di studi pubblicati in diversi ambiti e che è stato accertato dal TPC in numerose sentenze – che nella canapa sequestrata nell'ambito delle operazioni indoor sono stati rilevati tassi di THC

varianti da un minimo di 2,8% ad un massimo di 19,7% (cfr., ad esempio, i dati presentati nel corso della giornata di studio sulla canapa del 12.5.03 e pubblicati anche in [www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni\\_z/indoor%20procuratori.pdf](http://www.ti/dss/dsP/UffFC/temi/documentazione/PDF/presentazioni_z/indoor%20procuratori.pdf) e i dati rilevati dal farmacista cantonale \_\_\_\_\_ e presentati nella conferenza stampa “la marijuana indoor ticinese” del 10.4.2003, pubblicati anche in [www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstamp.pdf](http://www.ti.ch/DI/POL/comunicati/operazionispeciali/indoor/pdf/dossierstamp.pdf)) così come ormai di conoscenza comune è la circostanza secondo cui i fiori sono la parte della pianta che contiene il più alto tenore di THC (parte della pianta venduta dai due imputati ciò che presuppone la ricerca unicamente della vendita della parte con il maggior tasso di THC possibile). Quindi, su questa base, ben si può ritenere accertato che il tasso di THC contenuto nella canapa coltivata dai due imputati fosse in ogni caso superiore allo 0,3%. A questo proposito va ricordato che il TF ha già avuto modo di stabilire che la canapa è uno stupefacente quando contiene un tasso di THC dello 0,3% (DTF 124 IV 44, 126 IV 198) e che ha avuto modo di precisare che l’analisi che permette di determinare il tenore di THC non è il solo mezzo atto a provare il carattere stupefacente della canapa: questo può essere accertato anche tramite indizi convergenti atti a stabilirlo in modo sufficiente (STF 27.6.2001 in re X. 6S.363/2001/ROD). I due imputati hanno venduto praticamente lungo tutta la loro attività tutti i fiori di canapa a \_\_\_\_\_ e, poi (ma solo per l’ultimo raccolto) a \_\_\_\_\_. Entrambi (sia \_\_\_\_\_ che \_\_\_\_\_) hanno, a loro volta, venduto i fiori di canapa nei loro canapai. Non vi è traccia di reclami sulla canapa fornita dalla \_\_\_\_\_ SA. Non fosse stata stupefacente – ritenuto che è notorio che la canapa acquistata nei canapai era destinata a scopo stupefacente – ve ne sarebbero state. La continuità nel tempo della relazione d’affari con i canapai è ulteriore - e sufficiente se letto con gli altri - indizio di buona qualità stupefacente della canapa coltivata dai due imputati.

#### **E. 5**

Ritenuta la cifra d’affari realizzata con la vendita della canapa stupefacente (DTF 129 IV 188) e avendo i due agito per mestiere ai sensi della giurisprudenza, gli imputati sono stati dichiarati autori colpevoli di infrazione aggravata alla LFStup.

#### **E. 6**

Giusta l’art. 19 LFStup, chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o la multa. Nei casi gravi, la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata la multa fino a 1 milione di franchi. Per l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. A tale riguardo, entrano in considerazione numerosi fattori quali il movente e le circostanze esterne, l’intensità del proposito, l’eventuale assenza di scrupoli, i modi d’esecuzione del reato, l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o reiterazione dell’illecito, il ruolo in seno ad una banda, la recidiva, le difficoltà personali e psicologiche, il pentimento, la volontà di emendamento, la collaborazione con gli organi inquirenti, gli imperativi di prevenzione generale, ecc.. La colpa dell’accusato va innanzitutto valutata considerando la portata oggettiva dei reati intenzionalmente commessi: considerando cioè quel che egli ha fatto volendolo fare, le sue motivazioni, il modo di esecuzione, le circostanze in cui ha agito e il risultato ottenuto (Corboz, La motivation de la peine, in ZbJV 1995 24). Il criterio essenziale è, dunque, quello della gravità della colpa e, pertanto, il giudice deve prendere in considerazione, in primo luogo,

gli elementi che portano sull'atto in quanto tale, in particolare sul risultato dell'attività illecita, sui modi di esecuzione e, dal punto di vista soggettivo, sull'intensità del dolo così come dei motivi del delinquere. L'importanza della colpa dipende altresì dalla libertà di decisione di cui ha disposto l'autore: più gli sarebbe stato facile rispettare la norma violata, più fortemente pesa la sua decisione di trasgredirla e quindi più è grave la sua colpa (DTF 127 IV 101; 122 IV 241 consid 1 p. 243 e sentenze citate) Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid 1 e 116 IV 289 consid 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno, invece, portata relativa (DTF 124 IV 47 consid 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid 2g).

### **E. 6.1**

Gli imputati hanno sostenuto – \_\_\_\_\_ in via principale, AC 2 in via subordinata - di avere agito in preda ad un errore di diritto in cui sarebbero caduti, da un lato, a causa della tolleranza dimostrata dalle autorità nei confronti della canapa e, d'altro lato, a causa di alcune informazioni ricevute dalle stesse autorità. In virtù dell'art. 20 CP, se l'agente ha avuto ragioni sufficienti per credere che l'atto fosse lecito, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento o prescindere dalla stessa. In concreto, per le ragioni già evidenziate dal TF nella sentenza in re C. F., tale errore di diritto non è stato riconosciuto. In particolare, per quanto riguarda la pretesa tolleranza o passività delle autorità, valgono anche in concreto le seguenti considerazioni: " conviene comunque rilevare che la passività dimostrata dalle autorità inquirenti era ed è verosimilmente giustificata dal fatto che di per sé la vendita di canapa indiana e di prodotti derivati è lecita se lo scopo è puramente ornamentale e industriale (art 8 cpv 1 lett d LSTup; Corti, op cit pag 380-382 e i pareri citati). Ne va altrimenti nel caso di chi, come nella fattispecie, fa commercio di simili prodotti sapendo che saranno utilizzati come stupefacenti. La distinzione fra le due attività – la prima lecita ma non la seconda – appare delicata in concreto. La prova che i prodotti derivati dalla canapa sono utilizzati a fini illegali incombe alle autorità (sent 6S.15/2001 del 14 giugno 2001 consid 2); apportare una simile prova è difficile e comporta procedimenti laboriosi nonché costosi (Corti, op cit pag 383 e 388-389; nonché più in generale Peter Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, SB (art 19-28 BetmG), Martin Schubarth ed, Berna 1995, ad art 19, § 8-9 pag 41-42). In quanto precede risiedono verosimilmente le ragioni della pretesa tolleranza la quale non può quindi essere considerata determinante" (STF 24.6.2002 in re C.F. consid 3c). Nemmeno può essere seriamente considerato che i due imputati abbiano in altro modo avuto assicurazioni da parte di persone o autorità competenti sulla legalità o sull'ammissibilità della coltivazione di canapa a scopo stupefacente. Infatti, da un lato essi - o, meglio, il AC 2 – ha chiesto ed ottenuto lumi soltanto sulla coltivazione di canapa industriale e non stupefacente: " Tengo a precisare che prima di investire i miei risparmi nella società \_\_\_\_\_ mi sono informato presso la polizia cantonale, il dipartimento dell'agricoltura di Bellinzona e l'avvocato. Nessuno mi ha detto che coltivare canapa a scopo non stupefacente, quindi industriale (sott. del red), era illegale. Nessuno si è opposto o ci ha impedito di lavorare" (AC 2 ,PS 4.6.2003 pag 9) Nemmeno è possibile ritenere – come è stato sostenuto al dibattimento – che la comunicazione 8.11.2002 inviata dalla Polizia cantonale al Municipio di \_\_\_\_\_ possa fondare il preteso ed invocato errore di diritto in base al quale i due imputati avrebbero agito. Questo perché, da un lato, in tale comunicazione si afferma con chiarezza che la polizia ha deciso di non intervenire poiché la \_\_\_\_\_ SA tratta

“canapa industriale”: " visto che non c'è nulla di penale nella faccenda e la ditta in questione è regolarmente iscritta a RC di Lugano con lo scopo di produrre canapa industriale con relativo commercio, compera e vendita della sostanza, si è concordato che da parte nostra non si interviene" (allegato ad AI1) E' evidente che le autorità inquirenti sono cadute in errore affermando che la \_\_\_\_\_ trattava “canapa industriale”. Ma è perfettamente chiaro anche per il lettore più sprovveduto della comunicazione di cui sopra che la conclusione della polizia cantonale – in sostanza: non si interviene perché non c'è nulla di penale – poggiava sulla considerazione errata secondo cui la canapa prodotta era “industriale” e a questa canapa si riferiva. Va, qui, rilevato che anche il contratto d'affitto dei locali in cui la \_\_\_\_\_ ha impiantato la coltivazione indica la produzione, non di canapa stupefacente, ma di canapa industriale (cfr anche rapporto di segnalazione 3.4.2003 in cui si afferma che “ al 3. piano vi era installata una ditta che come scopo ha quello della coltivazione biologica, commercio e compera di prodotti di canapa industriale ”).

Significativo è, poi, ancora quanto segue: " gli stessi (ndr: i responsabili della \_\_\_\_\_ SA) portavano seco una lettera, datata 14.9.2001, dove annunciavano la loro attività economica e, più precisamene, la “produzione high tech di piante di canapa biologica industriale (sott. del red), con il relativo commercio all'ingrosso” (vedi lettera allegata)” (rapporto 18.2.2003 del Municipio di \_\_\_\_\_ al PP pag 2) E' evidente che i due imputati – come molti altri che si sono lanciati nel redditizio affare della canapa – hanno giocato sul doppio utilizzo della canapa di cui ha parlato il TF nella sentenza in re F. ed hanno sviato tutte le autorità con cui dovevano trattare con il riferimento alla canapa industriale. D'altra parte – e lo si rivela a titolo abbondanziale - la citata comunicazione della polizia cantonale in cui si afferma che “ non c'è nulla di penale ” non può sostenere il preteso errore di diritto in base al quale i due avrebbero agito anche poiché essa data del novembre 2002, cioè è posteriore di almeno un anno l'inizio dell'attività della \_\_\_\_\_ SA (attività cessata pochi mesi dopo, cioè a fine febbraio 2003). Né si può dire che il fatto che l'iscrizione a RC dello scopo della \_\_\_\_\_ SA con la dicitura “ coltivazione ....canapa industriale e non “ basti a fondare l'errore di diritto. Se quest'iscrizione fosse bastata a far nascere nei due imputati la certezza che la coltivazione di canapa stupefacente fosse stata lecita, non avrebbero, poi, in tutti i successivi rapporti con le autorità limitato la descrizione della loro attività alla produzione della sola canapa industriale. Pertanto, in concreto non può trovare applicazione l'art 20 CP.

## **E. 6.2**

Per la commisurazione della pena , nell'ambito dell'art 63 CP, la presidente della Corte ha considerato, a favore degli imputati, da un lato, il fatto che essi, non appena avuto notizia dell'inizio delle “operazioni indoor”, hanno smesso la loro attività senza attendere che la polizia intervenisse in forza. D'altro lato, sempre a favore degli imputati, ha considerato quanto recentemente stabilito dal TF e meglio: " L'atteggiamento delle autorità cantonali non era del resto caratterizzato da totale passività visto che dal 1999 in poi almeno una quindicina di canapai sono stati comunque chiusi , non senza eco nell'opinione pubblica (v. sentenza impugnata pag 15). Ciò non toglie però che nella maggior parte dei casi si è dovuto attendere il marzo 2003 perché la magistratura intervenisse in maniera sistematica ed efficace. Questo atteggiamento dello Stato non ha certo contribuito a fare chiarezza, per cui si può effettivamente parlare di una parziale inazione statale con tratti disorientanti e contraddittori che in determinati soggetti può avere contribuito ad agevolare il passo verso la delinquenza e di conseguenza abbassare l'energia criminale effettivamente investita nel proprio agire” (STF 15.6.2006 in re Z. consid 3.6.) Inoltre, sempre a loro, è stato

considerato che AC 2 è incensurato e che i precedenti di AC 1 non sono specifici. Queste circostanze hanno permesso di mantenere la pena da infliggere ai due condannati nel minimo edittale, nonostante il lungo tempo in cui i due hanno agito, la professionalità e la spregiudicatezza di cui hanno dato prova nonché il puro spirito di lucro con cui hanno agito avrebbero imposto una pena ben superiore. La pena detentiva – visto che per i due può essere formulata una prognosi favorevole – è stata sospesa condizionalmente per il periodo minimo di due anni. Nonostante la richiesta della pubblica accusa, nessuna multa è stata inflitta.

#### **E. 7**

Non è stato ordinato nessun risarcimento compensatorio, in assenza di accertamenti sulla situazione economica dei due condannati che permettano di escludere con sufficiente tranquillità che la condanna al pagamento di un simile risarcimento non influisca negativamente sulle loro possibilità di reinserimento sociale.

#### **E. 8**

E' stato confiscato tutto quanto si è rivelato essere in rapporto con la coltivazione e vendita della canapa stupefacente. In particolare, è stato confiscato il saldo attivo del conto postale n. 65-145098-5: lo stesso patrocinatore di AC 1, in arringa, ha dichiarato che i fr. 9.491,50 depositati su tale conto costituiscono quanto guadagnato dalla \_\_\_\_\_ SA con la coltivazione e vendita della canapa. Rispondendo A. per AC 1 parzialmente affermativamente ai quesiti 1.1.1 e 1.1.2, affermativamente al quesito 1.1.1.1 e 3; negativamente ai quesiti n. 2 e 4; B. per AC 2 parzialmente affermativamente ai quesiti 1.1.1 e 1.1.2, affermativamente al quesito 1.1.1.1. e 3; negativamente ai quesiti n. 2 e 4; C. per le confische parzialmente affermativamente al quesito, visti gli art. 18, 36, 41, 48, 50, 58, 59, 63, e 69 CP; 19 n. 1 e 2 LStup

#### **E. 9**

segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. AC 1 è autore colpevole di 1.1. infrazione aggravata alla LStup siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, per avere, senza essere autorizzato, in correatà con AC 2 1.1.1. a \_\_\_\_\_ fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione "indoor" di almeno 5'500 piante di canapa con una resa di almeno 44 kg di marijuana; 1.1.2. a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo, venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra d'affari di almeno fr. 190'000.-; e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi 2. AC 2 è autore colpevole di 2.1. infrazione aggravata alla LStup siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, per avere, senza essere autorizzato, in correatà con AC 1 2.1.1. a \_\_\_\_\_ fra l'ottobre 2001 e il febbraio 2003 effettuato una coltivazione "indoor" di almeno 5'500 piante di canapa per una resa di 44 kg di marijuana; 2.1.2. a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e altre imprecisate località, nel medesimo periodo, venduto il summenzionato raccolto a terzi realizzando in tal modo una cifra d'affari di almeno fr. 190'000.- e meglio come descritto nell'atto di accusa e precisato nei considerandi. 3. Di conseguenza 3.1. AC 1 è condannato: 3.1.1. alla pena di

#### **E. 12**

(dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto; 3.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese processuali. 4. L'esecuzione

della pena detentiva inflitta ai condannati è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni. 5. È ordinata la confisca di: 5.1. lampade, ventilatori, scarti di canapa ed altro materiale di cui al verbale di sequestro 4.6.2003; 5.2. 3 classificatori riguardanti \_\_\_\_\_ SA; 5.3. saldo di fr. 9'491.50 di cui al conto postale n.

\_\_\_\_\_ intestato a AC 2 / \_\_\_\_\_ SA. § Il rimanente dei valori e oggetti sequestrati è dissequestrato e restituito ai rispettivi aventi diritto. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. Distinta spese :

Tassa di giustizia	fr.	200.--	Inchiesta preliminare		
fr.	274.40	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	50.--	fr. 524.40
=====		Distinta spese a carico di AC 1	Tassa di giustizia		
fr.	100.--	Inchiesta preliminare	fr.	137.20	Spese postali,tel.,affr. in blocco
fr.	25.--	fr.	262.20	=====	Distinta spese a carico di AC 2
Tassa di giustizia	fr.	100.--	Inchiesta preliminare		
fr.	137.20	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	25.--	fr. 262.20
=====		Intimazione a: terzi implicati	Per la Corte delle assise correzionali	La presidente	La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.